

Legge regionale 12 marzo 1990 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi a favore delle imprese del settore turistico, nonché della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari danneggiate dal fenomeno delle alghe nell' Alto Adriatico. Ulteriori interventi riguardanti il settore del turismo (rifi nanziamen to ed ulteriori modificazioni della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 agosto 1966, n. 24, 23 agosto 1982, n. 60 e 13 maggio 1985, n. 20).

Art. 3

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine sul capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Al predette onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. Sul precitato capitolo 7630 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.